COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 92 del 20/09/2019

Repertorio Generale n. **1226 del 26/09/2019**

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. ATTO RICOGNITORIO.-.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 92 del 20/09/2019

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. ATTO RICOGNITORIO.

IL COMANDANTE

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili.

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, dispone che "*sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS…. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata…)*".

CONSIDERATO altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si dovrà far riferimento alla data di notifica dell'atto (in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile) e non alla data di violazione.

VISTO il report estrapolato dal programma gestionale Visual Polcity di Opensoftware S.r.l., calcolato sulla base della data di notifica.

VISTA la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone " *Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. "omissis"… Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se*

copia informatica per consultazione

l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

VISTA la disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada

CONSIDERATA la novità introdotta dall'art. 202 del codice della strada che ammette la possibilità di pagare l'importo per le violazioni al Codice della Strada in determinate condizioni con una riduzione del 30%. I termini per usufruire di questa agevolazione sono di 5 giorni dalla contestazione sul posto (verbale consegnato al trasgressore direttamente dall'agente accertatore) o notifica del verbale. Nei casi degli avvisi lasciati sui veicoli in sosta, la somma riportata è già ridotta del 30% e può essere pagata usufruendo dell'agevolazione fino alla notifica. Caso contrario, il verbale verrà notificato con l'importo previsto per la violazione e la somma da versare sarà ridotta del 30% se pagata nei 5 giorni successivi alla notifica più le spese di notifica da corrispondere integralmente.

CONSIDERATO che :

a) il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;
c) il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981.

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore quindi tutte le violazioni al codice della strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla notificazione;
3) violazioni al codice della strada dal sesto giorno e entro sessanta giorni dalla notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo fissato dalle singole norme ;
4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo.

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non

copia informatica per consultazione

immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica sia se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia che all'Estero.

PRESO ATTO che nel periodo gennaio – giugno 2019 sono state accertate e incassate le somme che si riportano nel sotto indicato prospetto:

copia informatica per consultazione

Sanzioni elevate e notificate (escluso autovelox) 01/01-30/06 anno 2019 minimo edittale	173.969,50
Spese	23.074,50
TOTALE Accertamento	197.044,00
Riduzioni del minimo edittale per pagamenti eseguiti prima della notifica	-2.029,91
TOTALE accertamento (SANZIONI NOTIFICATE)	195.014,09
Sanzioni pagate prima della notifica e accertate per cassa (incluso annualità pregresse e veicoli stranieri di cui al cpv successivo) accertamento .	1.597,90

DARE ATTO o che questo Comando non ha in dotazione apparecchiature autovelox.

RITENUTO di procedere, con il presente atto ricognitorio, all'adeguamento delle somme accertate nel corso dell'anno 2019, sui capitoli di entrata assegnati al servizio, sia ai fini della puntuale quantificazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario, sia in applicazione dei principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs.118/2011, ove si stabilisce che: "*l'accertamento delle sanzioni avviene:*

- *alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;*
- *per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;*
- *per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.*

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità….".

Ritenuto di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 79 del 24/08/2019 dichiarata non esecutiva.

VISTI:

- l'art. 202 del Codice della strada;
- l'art. 201 del Codice della strada;
- l'art. 18 della legge 689/1981;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Bilancio corrente esercizio in corso di formazione.

D E T E R M I N A

1) Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 79 del 24/08/2019.

copia informatica per consultazione

2) Di procedere alla rendicontazione degli incassi relativi alle sanzioni al codice della strada, in ottemperanza ai nuovi principi contabili di bilancio.

3) Di accertare per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 l'entrata, costituita da:
a) sanzioni amministrative al C.d.S. non derivanti dall'uso di apparecchiature autovelox per l'ammontare di €. 171.939,59 (173.969,50-2.029,91) al capitolo 3 tipologia 200 categoria 100, "Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge" del formando bilancio 2019;
b) rimborso di spese per notifica a carico utenti per l'ammontare di €.23.074,50 al titolo 3 tipologia 500 categoria 200 "rimborsi in entrata" del formando bilancio 2019;
così come in dettaglio indicato nel prospetto che qui di seguito si riassume:

Sanzioni elevate e notificate (escluso autovelox) 01/01-30/06 anno 2019 minimo edittale	173.969,50
Spese	23.074,50
TOTALE Accertamento	197.044,00
Riduzioni del minimo edittale per pagamenti eseguiti prima della notifica	-2.029,91
TOTALE accertamento (SANZIONI NOTIFICATE)	195.014,09
Sanzioni pagate prima della notifica e accertate per cassa	1.597,90

4) di prevedere di accertare per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 l'entrata, costituita da:
a) sanzioni amministrative al C.d.S. non derivanti dall'uso di apparecchiature autovelox per l'ammontare di €. 343,879,18 (347.939,00-4.059,82) al capitolo 3 tipologia 200 categoria 100, "Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge" del formando bilancio 2019;
b) rimborso di spese per notifica a carico utenti per l'ammontare di €.46.149,00 al titolo 3 tipologia 500 categoria 200 "rimborsi in entrata" del formando bilancio 2019;
così come in dettaglio indicato nel prospetto che qui di seguito si riassume:

Sanzioni elevate e notificate (escluso autovelox) 01/01-31/12 anno 2019 minimo edittale	347.939,00
Spese	46.149,00
TOTALE Accertamento	394.088,00
Riduzioni del minimo edittale per pagamenti eseguiti prima della notifica	-4.059,82
TOTALE accertamento (SANZIONI NOTIFICATE)	390.028,18
Sanzioni pagate prima della notifica e accertate per cassa	3.194,40

5) Dare atto che tutte le somme eccedenti introitate, sono relative ad anni precedenti.

6) La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

7) Pubblicare la presente determina secondo le vigenti norme.

Taormina, 20 settembre 2019

Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 92 del 20/09/2019

Funzione.1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. ATTO RICOGNITORIO.- .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che le somme di: € 343,879,18 e € 46,149,00 sono state accertate come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Accertamento	Anno Accertamento	Esercizio di imputazione
30200	343,879,18	56	2019	2019
30500	46,149,00	211	2019	2019

Taormina , 26/09/2019

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 92 del 20/09/2019

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. ATTO RICOGNITORIO.-.

Registrazione Albo on-line n. 1737/2019

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 26/09/2019 al 11/10/2019

Taormina li, 14/10/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione